SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N.1
Sede Legale Viale della Vittoria n.321- Agrigento
Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229
P.Iva e C.F. 02570930848

Direzione Generale
Viale della Vittoria n. 321- 92100 Agrigento
Tel. 0922 407406 0 - Fax 0922 401791
e-mail: direzione.generale@aspag.it

web: **www.aspag.it**

Prot. n. 94303 del 24/06/2020

N. 8 del 24/06/2020 Registro deleghe

Al Dott. Oreste Falco
Dirigente Resp. U.O.C. Servizio Tecnico

E p.c. Al Dott. Ing. Alessandro Dinolfo
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

LORO SEDI

Oggetto: notifica Deliberazione n. 1 del 18/11/2019 . Delega di funzioni e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il sottoscritto Alessandro Mazzara, nato a Caltanissetta il 03/07/1962, in qualità di Direttore Generale f.f. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sede legale viale della Vittoria n. 321 Agrigento, titolare della funzione di "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., con facoltà di delega nei limiti di cui agli articoli 16 e 17 del predetto decreto legislativo, al fine di provvedere agli incombenti posti dalla normativa a carico del datore di lavoro, con il presente atto

PREMESSO

CHE il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. all'art. 16 ha previsto e codificato la delega di funzioni in materia di sicurezza;

VISTO la disposizione di servizio prot. n. 93855 del 23.06.2020 con la quale il Dott. Oreste Falco assume la Responsabilità della U.O.C. Servizio Tecnico;

DISPONE di DELEGARE

Il dott. Oreste Falco nato a Agrigento il 25/03/1958, che elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Azienda, Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i con gli obblighi di cui all'art. 18 dello stesso Decreto per spazi ed edifici della Cittadella Sanitaria non formalmente assegnati ad Unità Organizzative Aziendali, in possesso dei poteri di gestione, controllo ed autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nell'ambito delle proprie competenze, affinché adotti e predisponga ogni e qualsiasi misura, processo e strumento che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica risulti necessario alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti presenti in azienda.

Il nominato delegato, considerata la propria esperienza professionale, dichiara di essere in possesso dei requisiti idonei e di poter esercitare compiti e funzioni attribuite con ogni più ampio potere di organizzazione, gestione e controllo così come richiesto dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Il nominato delegato, in ordine alla delega delle funzioni oggetto del presente atto, assume, per lo svolgimento delle attribuzioni delle funzioni conferite, tutti gli obblighi e i doveri previsti dalla normativa di riferimento, ad eccezione di quelli non espressamente delegabili ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs 81/08 e s.m.i.

In particolare, ma senza che la seguente elencazione debba considerarsi esaustiva, il delegato dovrà:

- Designare preventivamente i lavoratori dirigenti e preposti, nonché i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

- Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

- Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservazione degli obblighi previsti a suo carico conformemente alle indicazioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'Art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.

- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa.

- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

- Adempiere agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento di cui agli articoli 36 e 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'Art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs 81/08 e s.m.i. anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati comunicati ad INAIL relativi agli infortuni sul lavoro.

- Elaborare il documento di cui all'Art. 26 c. 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i., anche su supporto informatico, e su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia.

- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

- Comunicare in via telematica all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all' articolo 50 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.

- Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

- Convocare la riunione periodica di cui all'Art. 35 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

- Comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

- Fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui al comma 1) lettera r) D.Lgs 81/08 e s.m.i. e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Per l'adempimento di tali obblighi, previsti dalla vigente normativa, il Delegato è dotato di ampi poteri di gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle sopra indicate funzioni delegate, nonché dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle stesse.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Tale obbligo di verifica e controllo sarà assolto dal datore di lavoro secondo il modello organizzativo di cui all'articolo 30, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Contestualmente, al Dott. Oreste Falco si notifica la delibera n. 1 del 18/11/2019.

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Alessandro Mazzara

Il Datore di Lavoro Delegato
Dott. Oreste Falco
Per conferma ed accettazione